

Direzione contenuti audiovisivi

**DELIBERA N. 385/20/CONS**

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA TRASMESSE DALLA  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PER LA VENDITA  
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LE STAGIONI SPORTIVE  
2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato *Decreto*, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 7 luglio 2020 (prot. n. 0289601) con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

VISTA la nota pervenuta in data 13 luglio 2020 (prot. n. 0298783) con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico ha formulato istanza di riservatezza in relazione al grafico relativo al paragrafo 3 delle Linee-guida medesime in ragione della obiettiva natura commerciale e come tale riservata delle informazioni ivi contenute per il loro ruolo strategico per la commercializzazione dei diritti;

VISTA la nota inviata il 16 luglio 2020 (prot. n. 0304940) alla LEGA PRO con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, della delibera n. 307/08/CONS, e l’accoglimento dell’istanza di riservatezza;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 15 luglio 2020 della notizia dell’avvio del procedimento, è pervenuto il contributo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 0318127 del 24 luglio 2020) nel quale sono stati evidenziati alcuni punti del testo che, a giudizio della concessionaria, presentano criticità in particolare in merito alle tipologie di pacchetti, all’impatto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ai costi di accesso al segnale e alle procedure di commercializzazione e acquisizione dei pacchetti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;



- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. “equilibrio competitivo” tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. garantire una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza.

RITENUTO pertanto di poter approvare le Linee-guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- il ricorso alla trattativa privata deve essere intrapreso come misura estrema in caso di insuccesso dei tentativi di commercializzazione collettiva dei diritti;
- con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, deve essere efficacemente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- le modifiche degli *standard* di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;
- con riferimento all'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti, la specifica disciplina deve essere prevista nei contratti di licenza, e dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 1460, 1463 e 1464 cc.;
- deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito a tutti gli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo al fine di assicurare la completezza informativa in ordine agli accadimenti occorsi all'interno degli impianti.
- Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del *Decreto*. Gli operatori che acquistano pacchetti relativi alla trasmissione di immagini salienti e correlate degli eventi (*highlights*) possono utilizzare le medesime immagini per l'esercizio del diritto di

cronaca, nel rispetto dei limiti quantitativi e orari all'uopo prescritti, onde evitare una duplicazione dei costi;

- con riferimento alla procedura di commercializzazione, l'operatore che presenta l'offerta per un pacchetto (esclusivo e non esclusivo) è tenuto al versamento di una cauzione, pari ad una frazione dell'importo del corrispettivo previsto per il pacchetto stesso, che deve essere restituita in caso di mancata aggiudicazione; l'ammontare della cauzione deve essere determinato dall'organizzatore della competizione, in ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede contrattuale, evitando di generare squilibri fra le posizioni delle parti contraenti, nell'ambito dell'invito ad offrire;
- con riferimento al costo di accesso al segnale, il relativo tariffario, con il dettaglio delle singole voci, deve essere reso disponibile nell'invito ad offrire;

UDITA la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'Autorità approva nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le Linee-guida trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone